



INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE**
- 3. GLOSSARIO**
- 4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- 5. LA RIFORMA DEI TASSI IBOR**
- 6. ITER OPERATIVO INTERNO**
- 7. SCELTA DELL'INDICE ALTERNATIVO**
- 8. COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA**
- 9. AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

ALLEGATO 1 - TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO E INDICI SOSTITUTIVI



1. INTRODUZIONE

Banca Popolare di Sondrio (di seguito la “Banca”) - in qualità di entità sottoposta a vigilanza che utilizza indici di riferimento all’interno dell’Area Economica Europea (EEA) e in conformità all’articolo 28 (2) della European Benchmarks Regulation (BMR) (Regolamento (UE) 2016/10111, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168) e al comma 1 dell’articolo 118-bis del Testo Unico Bancario – ha redatto e manterrà aggiornato il presente documento (c.d. Piano di Sostituzione) che definisce le azioni da intraprendere nel caso di cessazione o sostanziale variazione di uno degli indici di riferimento (o “tassi benchmark”) che la Banca stessa utilizza negli strumenti finanziari e per la parametrizzazione dei tassi di interesse applicati ai contratti finanziari.

2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, il presente Piano di Sostituzione si applica a tutti i servizi bancari e finanziari prestati dalla Banca quali, a titolo di esempio, finanziamenti di credito alle imprese in ogni forma, mutui ipotecari, mutui chirografari, prestiti, aperture di credito e sconfinamenti in conto corrente, conti correnti e depositi, disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB – Testo Unico Bancario.

3. GLOSSARIO

Amministratore/i di tassi benchmark o Amministratore/i di indice/i di riferimento: fornitori di indici di riferimento. Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell’indice (ad es. lo European Money Markets Institute per l’Euribor).

Tassi benchmark di riferimento o Indice/i di riferimento: un tasso o un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance, quale ad esempio l’indice Euribor, utilizzato per il calcolo del tasso debitore applicato ai contratti di finanziamento o per la determinazione del valore della cedola corrisposta da un titolo obbligazionario a tasso variabile.



Cliente/i o Controparte/i: soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con la Banca, in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito verso la Banca.

Indice/i alternativo/i: indici di riferimento risk free definiti come sostituti degli IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (ad es. Bank of England per SONIA o Federal Reserve per SOFR).

Interbank Offered Rates o IBOR: serie di indici di riferimento calcolati giornalmente in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario.

Piano di sostituzione: indica il presente documento relativo alle azioni che Banca Popolare di Sondrio intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati, nonché le modalità di scelta degli indici utilizzati e l'inserimento degli stessi nella contrattualistica.

Strumento/i finanziario/i: si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una Sede di negoziazione o che è negoziato in una Sede di negoziazione, oppure attraverso un internalizzatore sistematico (art.4, par.1, punto 20).

Variazione sostanziale di un indice di riferimento: si intende la c.d. “*material change*”, cioè la modifica rilevante della metodologia per la determinazione dell'indice di riferimento. La variazione quantitativa dell'indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro non costituisce una variazione sostanziale dell'indice di riferimento.

Cessazione di un indice di riferimento: si intende il venir meno della rilevazione o determinazione dell'indice di riferimento a seguito di una dichiarazione pubblica ufficiale o una pubblicazione da parte o per conto dell'autorità di vigilanza dell'amministratore dell'indice o dell'amministratore dell'indice stesso, in cui si dichiara che:

1. tale amministratore ha cessato o cesserà di pubblicare l'indice in via permanente o indefinita e che,
2. al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non esista un altro amministratore che continuerà a pubblicare l'indice.



Pre-cessazione dell'indice di riferimento: consiste nella dichiarazione pubblica ufficiale dell'autorità di vigilanza dell'amministratore dell'indice, o effettuata per conto di tale autorità, in cui si dichiara che:

1. l'indice non è più rappresentativo o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante che intende misurare a partire da una certa data, e che
2. tale rappresentatività non sarà ripristinata.

Registro ESMA: registro di indici di riferimento amministrati da enti terzi che sono utilizzabili da parte di enti supervisionati all'interno dell'Unione Europea.

Risk Free Rates o RFRs: tassi privi di rischio definiti come sostituti dei tassi IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (ad es. Bank of England per SONIA o Federal Reserve Bank di New York per SOFR).

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Piano di Sostituzione è stato redatto in linea con le disposizioni previste dalla European Benchmarks Regulation (BMR) (Regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168), dal Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 e dall'articolo 118-bis del Testo Unico Bancario.

5. LA RIFORMA DEI TASSI IBOR

Il Regolamento BMR ha istituito un quadro normativo uniforme a livello europeo per garantire la precisione e l'integrità dei parametri utilizzati come benchmark negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, al fine di misurare altresì la performance dei fondi di investimento dell'Unione Europea.

Tra i principali riferimenti nel settore bancario vi sono gli "Interbank Offered Rates" (IBOR), utilizzati come indici di riferimento per la maggior parte dei contratti finanziari denominati nelle principali valute globali. Questi tassi sono determinati sulla base dei dati forniti dalle banche contribuenti agli amministratori degli indici. A seguito della crisi finanziaria, le Autorità di Vigilanza hanno deciso di riformare il processo di calcolo degli IBOR, prevedendo, in alcuni casi, piani per la sostituzione o il ritiro di tali parametri.



I tassi designati per sostituire gli IBOR sono noti come "Indici Alternativi", utilizzati per transazioni a breve termine, quasi privi di rischio e basati su transazioni effettive in mercati attivi e liquidi. Questi tassi sono considerati robusti anche in periodi di stress e cambiamenti di mercato, e sono difficilmente manipolabili.

Nel contesto di un generale rafforzamento dei principali tassi IBOR, a livello internazionale sono state operate scelte diverse. In alcune giurisdizioni si è optato per un approccio "multi-benchmark" che prevede la possibilità di utilizzare sia il tasso IBOR riformato di riferimento sia il nuovo tasso privo di rischio: è questo il caso dell'area dell'euro, in cui l'EURIBOR, tasso comunemente utilizzato nei contratti finanziari denominati in euro, continua a essere disponibile, ma è stato affiancato dal nuovo tasso risk-free (RFR), denominato Euro short-term rate (€STR).

In altre giurisdizioni, dove la riforma dei tassi IBOR non è stata ritenuta sostenibile anche in relazione all'indisponibilità del panel a proseguire l'attività di contribuzione, si è optato per una sostituzione definitiva. In particolare, il 5 marzo 2021 la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha annunciato le date di cessazione degli indici LIBOR nelle principali valute: 31 dicembre 2021 per il LIBOR in yen, sterlina, euro e franco svizzero e per il LIBOR in dollari con scadenze 1 settimana e due mesi e il 30 giugno 2023 per il LIBOR in dollari per tutte le altre scadenze.

Gli RFR individuati nelle diverse aree valutarie sono tassi a un giorno (overnight) calcolati giornalmente sulla base delle transazioni condotte sul mercato monetario anche con controparti non bancarie. Gli IBOR, invece, sono tassi di interesse che hanno una diversa gamma di scadenze (di norma fino a 12 mesi) e sono rappresentativi dell'operatività del mercato monetario non garantito. Affinché i nuovi RFR possano essere utilizzati come sostituti dei corrispondenti IBOR, sia per indicizzare i nuovi prodotti sia in qualità di fallback rates nei contratti esistenti, è necessaria una loro versione su durate superiori al giorno (term rates), che rifletta il tasso medio osservato o atteso in un dato periodo temporale.

La costruzione di un tasso con durata superiore ad un giorno a partire da un tasso overnight RFR può seguire due metodologie diverse: backward-looking o forward-looking. In entrambe le metodologie occorre distinguere tra periodo di interesse e periodo di osservazione degli RFR.



Si riporta di seguito una descrizione delle metodologie adottate per il calcolo degli indici di riferimento alternativi:

- **Metodologia backward-looking:** i tassi di interesse di tipo backward-looking sono calcolati sulla base dei valori dei tassi overnight RFR effettivamente realizzatisi in un dato intervallo di tempo, che costituisce il periodo di osservazione; essi possono essere pari alla media aritmetica semplice (simple interest) dei tassi giornalieri osservati oppure alla loro media geometrica (compound interest). Il tasso di interesse calcolato con metodologia backward-looking è noto solo quando si conosce la serie completa delle realizzazioni nel periodo di osservazione. Se il periodo di osservazione termina alla fine o in prossimità della fine del periodo di interesse si segue la convenzione nota come in arrears. Il tasso backward-looking può tuttavia essere anche calcolato come media dei tassi overnight osservati nel periodo che precede quello di interesse; in quel caso, si segue la convenzione nota come in advance e il valore del tasso backward-looking può essere noto anche all'inizio del periodo di interesse;
- **Metodologia forward-looking:** tale metodologia consente di ricavare i tassi con scadenza superiore al giorno utilizzando le informazioni contenute nei prezzi degli strumenti derivati indicizzati agli RFR, che riflettono l'aspettativa del mercato sulle future evoluzioni del tasso di riferimento entro la scadenza considerata. I tassi così ottenuti risultano in genere disponibili già all'inizio del periodo di riferimento e, potenzialmente, anche su base infra-giornaliera.



6. ITER OPERATIVO INTERNO

Si riportano di seguito i principali step operativi applicati dalla Banca nel caso di variazione sostanziale o di cessazione di un indice di riferimento utilizzato nei contratti con la clientela:

- 1. Rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale dell'indice di riferimento:** la Banca rileva l'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento e provvede, senza soluzione di continuità, a dar corso alle attività indicate al punto successivo.
- 2. Individuazione dell'indice di riferimento alternativo:** le competenti funzioni centrali della Banca individuano l'indice di riferimento alternativo. La scelta dell'indice alternativo, effettuata sulla base dei criteri descritti al paragrafo 7 del presente Piano, viene sottoposta alla Direzione Generale indicando le motivazioni della scelta.
- 3. Approvazione dell'indice di riferimento alternativo:** la Direzione Generale avalla la scelta dell'indice alternativo e, ove richiesto, ne dà notizia al Consiglio di Amministrazione.

7. SCELTA DELL'INDICE ALTERNATIVO

La Banca individua un indice di riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun indice utilizzato nel caso in cui tale indice cessi permanentemente di essere fornito dal proprio amministratore o subisca variazioni sostanziali. Il presente Piano di Sostituzione si applica, inoltre, nel caso in cui il contratto con la clientela non preveda già, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi permanentemente di essere fornito o subisca variazioni sostanziali.

La scelta dell'indice alternativo è effettuata dalla Banca in conformità agli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater del Regolamento UE 2021/168 del 10/02/2021 che ha modificato il Regolamento UE 2016/1011, e pure tenendo conto delle indicazioni fornite dai Working Group nazionali e internazionali predisposti per l'individuazione dei tassi sostitutivi, oltre che delle indicazioni/raccomandazioni fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle Autorità di vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo emanati.



La data in cui avverrà la sostituzione dell'indice di riferimento con l'indice alternativo individuato sarà la data, indicata nell'annuncio dell'amministratore dell'indice o dell'autorità di vigilanza, in cui l'indice di riferimento cesserà di essere effettivamente e definitivamente fornito o di essere rappresentativo.

Non costituisce causa di attivazione del presente Piano l'indisponibilità temporanea dell'indice di riferimento.

La Banca si riserva il diritto, nel rispetto delle leggi vigenti e delle modalità stabilite, di modificare l'indice alternativo indicato.

Gli indici alternativi individuati dalla Banca sono riportati nell'Allegato 1 al presente Piano di Sostituzione - ***Tabella Indici di Riferimento e Indici Sostitutivi***.

8. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

Come richiesto dall'articolo 118-bis, comma 3, del TUB – Testo Unico Bancario, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, la Banca invia una comunicazione al cliente, entro trenta giorni, con le modalità concordate con il cliente stesso per l'invio delle comunicazioni relative ai rapporti contrattuali interessati, indicando:

- la denominazione dell'indice soggetto a cessazione o variazione;
- l'indice di riferimento sostitutivo o le modifiche all'indice soggetto a variazione;
- le modalità di sostituzione o variazione dell'indice.

La modifica sarà considerata approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In linea con la norma, in caso di recesso la Banca riconosce al cliente, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

La Banca pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o che hanno subito una variazione sostanziale.



9. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il presente piano è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca ed è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di conformità con la normativa vigente.

Gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza dei Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione del presente Piano almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile con le modalità pattuite nel contratto per le comunicazioni periodiche.

La Banca pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o che hanno subito una variazione sostanziale.



ALLEGATO 1 – Tabella Indici di Riferimento e Indici Alternativi

	EUROPA	EUROPA
		
TASSO BENCHMARK	EUR LIBOR	EURIBOR
DATA DI CESSAZIONE / PERDITA DI RAPPRESENTATIVITA'	31.12.21 (annuncio FCA del 5 marzo 2021)	N/A
TASSO BENCHMARK ALTERNATIVO UFFICIALE ("OVERNIGHT")	Euro Short-Term Rate (€STR)	Euro Short-Term Rate (€STR)
WORKING GROUP INTERNAZIONALI	Working Group on Euro Risk-Free Rates	Working Group on Euro Risk-Free Rates
AMMINISTRATORE DEL TASSO BENCHMARK ALTERNATIVO UFFICIALE	European Central Bank	European Central Bank
METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL TASSO BENCHMARK ALTERNATIVO	Backward-Looking	Forward-Looking
FIXING DEL TASSO	In advance	In advance
TASSO BENCHMARK ALTERNATIVO APPLICATO AI CONTRATTI	€STR COMPOSTO	EFTERM
CONTRATTI IN PERIMETRO	Mutui ipotecari Mutui chirografari Prestiti	Mutui ipotecari Mutui chirografari Prestiti



ALLEGATO 1 – Tabella Indici di Riferimento e Indici Alternativi

INDICE DI RIFERIMENTO	INDICE SOSTUTIVO
EURIBOR	€STR (Indice Free-risk raccomandato dal <i>Working Group on euro risk-free rates</i>)
SOFR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SARON	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SONIA	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
EUROYEN TIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
AUD 1M BA	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
CA 1M BILL	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
NIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
STIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
CIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
NZD MM BBG	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
WIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
PRIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
JIBAR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
TRY SWAP OIS 1M	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
HIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
BUBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
MIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
KIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
MXN TIIE 1M	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
ROBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
MOSPRIME	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SAIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SHIBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
EBOR	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta



ALLEGATO 1 – Tabella Indici di Riferimento e Indici Alternativi

CONTRATTI IN PERIMETRO

Aperture di credito in conto corrente
Aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca
Conti correnti Italia
Conti correnti estero
Sconfinamenti in conto corrente
Depositi
Portafoglio commerciale e anticipo documenti Italia
Portafoglio commerciale estero
Finanziamenti in pool

La tabella sopra esposta non contempla, tra gli indici di riferimento, il **Tasso BCE**. In caso di cessazione o variazione sostanziale sarà adottato l'indice alternativo che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato per legge o dall'autorità/organismo competente, dal gruppo di lavoro ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o, in mancanza di tale individuazione, venga riconosciuto quale parametro di mercato alternativo.

Inoltre, agli indici indicati, verrà eventualmente aggiunto il cosiddetto "differenziale di adeguamento" (spread adjustment) tenuto conto delle indicazioni fornite dai preposti organismi di riferimento.



ALLEGATO 1 – Tabella Indici di Riferimento e Indici Alternativi

	USA	UK	SVIZZERA	GIAPPONE
				
TASSO BENCHMARK	USD LIBOR	GBP LIBOR	CHF LIBOR	JPY LIBOR
DATA DI CESSAZIONE / PERDITA DI RAPPRESENTATIVITA'	31.12.21 / 30.06.23 (annuncio FCA del 5 marzo 2021)	31.12.21 (annuncio FCA del 5 marzo 2021)	31.12.21 (annuncio FCA del 5 marzo 2021)	31.12.21 (annuncio FCA del 5 marzo 2021)
TASSO BENCHMARK ALTERNATIVO UFFICIALE ("OVERNIGHT")	Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA)	Swiss Average Overnight Rate (SARON)	Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
WORKING GROUP INTERNAZIONALI	Alternative Reference Rate Committee (ARRC)	Working Group on Sterling Risk-Free Rates	National Working Group on Swiss Franc Reference Rates	Cross-Industry Committee on Japanese Yen Interest Rate Benchmarks
AMMINISTRATORE DEL TASSO BENCHMARK ALTERNATIVO UFFICIALE	Federal Reserve Bank of New York	Bank of England	SIX Swiss Exchange	Bank of Japan
METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL TASSO BENCHMARK ALTERNATIVO	Backward-Looking	Backward-Looking	Backward-Looking	Forward-Looking
FIXING DEL TASSO	In advance	In advance	In advance	In advance
TASSO BENCHMARK ALTERNATIVO APPLICATO AI CONTRATTI	SOFR COMPOSTO	SONIA COMPOSTO	SARON COMPOSTO	TORF (Tokyo Term Risk Free Rate)
CONTRATTI IN PERIMETRO	Mutui ipotecari Mutui chirografari Prestiti Aperture di credito in conto corrente Sconfinamenti in conto corrente Strumenti finanziari ex art.3 Reg.(UE) 2016/1011	Mutui ipotecari Mutui chirografari Prestiti Aperture di credito in conto corrente Sconfinamenti in conto corrente Strumenti finanziari ex art.3 Reg.(UE) 2016/1011	Mutui ipotecari Mutui chirografari Prestiti Aperture di credito in conto corrente Sconfinamenti in conto corrente Strumenti finanziari ex art.3 Reg.(UE) 2016/1011	Mutui ipotecari Mutui chirografari Prestiti Aperture di credito in conto corrente Sconfinamenti in conto corrente Strumenti finanziari ex art.3 Reg.(UE) 2016/1011



Di seguito i link ai siti web di banche centrali e working group che hanno supervisionato la transizione dei tassi IBOR

US	<u>Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) - Alternative Reference Rate Committee (ARRC)</u>
UK	<u>Bank of England - Working Group on Sterling Risk Free Rates</u>
EU	<u>European Central Bank (ECB) - Working Group on Euro Risk Free Rates</u>
SVIZZERA	<u>Swiss National Bank - National Working Group on Swiss Franc Reference Rates</u>
GIAPPONE	<u>Bank of Japan (BOJ) - Cross-Industry Committee on Japanese Yen Interest Rate Benchmarks</u>